

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

Art. 2

1. La cessione in proprietà degli immobili, nell' ipotesi di acquirente di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 1, può essere richiesta:

a) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia, comunque, in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare;

b) da parte del rappresentante legale della società cooperativa che utilizzi l' immobile per scopi inerenti alla propria attività.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 40/1991